



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**DECRETO RICOSTRUZIONE
POST-CALAMITA'**
(Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76)

Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" (c.d. Decreto Ricostruzione post-calamità), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11-06-2024](#) e contestualmente entrato in vigore.

Sommario

1. Ricostruzione privata in altro luogo (art. 2)	1
2. Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza per i territori alluvionati nel 2023 (art. 3).....	1
3. Proroga della struttura commissariale per i territori alluvionati nel 2023 (art. 4, comma 1) .	1
4. Infrastrutture stradali e ferroviarie (art. 6).....	2

1. Ricostruzione privata in altro luogo (art. 2)

Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi alluvionali 2023 e ricompresi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, viene previsto che i contributi a valere sul fondo dedicato alla ricostruzione di tali territori possano essere destinati anche all'acquisto di aree e immobili per la ricostruzione privata in altro luogo.

In particolare, è prevista la possibilità di acquistare: aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, dove delocalizzare, parzialmente o totalmente, gli edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo; immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è localizzato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo. I contributi così destinati si intendono alternativi rispetto a quelli per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dell'immobile danneggiato e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quelli che sarebbero stati erogati nel caso si fosse proceduto con interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, al netto dei costi di demolizione. Infine, viene stabilito che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione, vengano gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del Comune che provvede alla demolizione degli edifici con oneri a carico delle risorse di cui al fondo dedicato alla ricostruzione dei territori alluvionati delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

2. Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza per i territori alluvionati nel 2023 (art. 3)

Vengono introdotte limitate modifiche alla disciplina dei controlli sulla regolarità nell'utilizzo dei contributi pubblici per la ricostruzione privata nei territori dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

A tale proposito viene modificato l'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Nello specifico, per la verifica di regolarità nell'utilizzo dei contributi pubblici, il Commissario straordinario, oltre ad avvalersi delle proprie strutture di supporto (come già previsto), potrà stipulare convenzioni non onerose con enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza.

Per quanto riguarda le modalità di controllo degli interventi ammessi a contributo, oltre alle verifiche a campione già previste, le modifiche anzidette introducono la possibilità di selezionare i progetti da sottoporre a verifica attraverso l'utilizzo di indicatori di rischio definiti sulla base dei controlli già effettuati.

3. Proroga della struttura commissariale per i territori alluvionati nel 2023 (art. 4, comma 1)

Si prevede la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 del Commissario straordinario per i territori dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. La proroga non modifica l'autorizzazione di spesa - prevista nel limite massimo di euro 5 milioni - per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto.

4. Infrastrutture stradali e ferroviarie (art. 6)

Viene esteso anche alle infrastrutture ferroviarie, nel limite di spesa di 225 milioni di euro comprensivo di IVA, il piano speciale originariamente previsto per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, a seguito degli eventi alluvionali, che hanno interessato i territori dell'Emilia Romagna, della Toscana e della Marche dal 1° maggio 2023. A questo proposito, si dispone che il relativo Commissario Straordinario provveda alla sottoscrizione, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, di un'apposita convenzione quadro con RFI Spa. Si stabilisce, inoltre, che RFI, secondo quanto stabilito nel suddetto piano e sulla base della convenzione sottoscritta con il Commissario Straordinario, provveda, in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dai richiamati eventi alluvionali, nonché degli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà o in uso ad altri soggetti pubblici e privati, che restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.